SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA ——

N. 3232

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(SCOTTI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia
(MARTELLI)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
(BODRATO)

e col Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni
(VIZZINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 FEBBRAIO 1992

Disposizioni in materia di fabbricazione, importazione, esportazione, commercializzazione, uso e detenzione di attrezzature a carattere difensivo e di veicoli blindati, nonchè di apparecchiature criptofoniche ovvero destinate alla trasmissione in codice di comunicazioni telefoniche, radiotelefoniche o di altre forme di telecomunicazioni

Onorevoli Senatori. – Il provvedimento muove dalla constatazione che l'utilizzazione di attrezzature o dispositivi a carattere difensivo, a tutela della salvaguardia personale e dei diritti ineliminabili di riservatezza, si trasforma, per i delinquenti, in un potenziamento dell'azione criminosa tale da neutralizzare o rendere estremamente problematico l'intervento degli organi di polizia nella loro azione di contrasto.

Non può, infatti, sottovalutarsi, allo stato attuale della legislazione, il pericolo che può derivare dall'acquisizione di tali mezzi da parte della criminalità, se si pensa, ad esempio, che giubbotti antiproiettili possono essere utilizzati dai delinquenti in conflitti a fuoco con le forze dell'ordine o che le manette possono costituire un mezzo utilizzabile per immobilizzare le vittime dei sequestri di persona, ovvero ancora che sofisticate apparecchiature di ricetrasmissione vengono impiegate da organizzazioni criminali per la trasmissione di messaggi in codice.

Di qui l'esigenza di cautele non dissimili da quelle già contemplate nell'ordinamento in materia di armi, graduando necessariamente le sanzioni alla diversa offensività degli strumenti di cui trattasi e della relativa utilizzazione illecita.

D'altra parte, non debbono essere dimenticati i fini essenzialmente difensivi di alcuni di tali strumenti, per cui qualsiasi norma limitativa non deve rendere troppo difficile l'acquisizione di tali mezzi proprio a quelle persone che se ne servono per effettivi scopi di difesa contro le iniziative della criminalità.

Il disegno di legge si propone di contemperare le citate esigenze, introducendo meccanismi amministrativi per finalità di controllo nelle diverse attività di produzione e commercializzazione di siffatti materiali nonchè nell'utilizzazione degli stessi da parte dei privati, opportunamente prevedendo a tale proposito che taluni beni, in ragione della loro peculiare utilizzabilità (manette e distintivi di segnalazione a fini di circolazione stradale), siano accessibili solo a particolari categorie di soggetti.

L'articolo 1 subordina a licenza del questore la produzione, l'introduzione nello Stato, l'esportazione, la raccolta per ragioni di commercio o di industria e la messa in vendita di giubbotti e indumenti antiproiettili, di manette, di distintivi di segnalazione di cui all'articolo 137 del codice della strada, di apparecchiature per la ricetrasmissione in codice e per la codificazione di telecomunicazioni nonchè di veicoli blindati.

La suddetta licenza è richiesta anche per le attività di installazione della sola blindatura per veicoli.

La norma prevede che l'autorizzazione in parola non possa essere rilasciata alle persone prive dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110, in materia di armi.

Con l'articolo 2, si è previsto che a cura del produttore o dell'importatore siano impressi sui giubbotti, gli indumenti antiproiettili e le manette, nonchè sui veicoli e sui distintivi di segnalazione, le sigle o il marchio idonei a identificarli, il numero progressivo di matricola e l'anno di fabbricazione, con modalità da stabilirsi con provvedimento del Ministro dell'interno adottato di concerto con le altre Amministrazioni competenti.

In mancanza di tali dati, ovvero quando questi ultimi siano contraffatti, abrasi, eccetera, i materiali suddetti sono considerati clandestini.

L'inosservanza delle disposizioni recate dagli articoli 1 e 2 comporta l'applicazione di sanzioni penali, nonchè, per le ipotesi di produzione e commercializzazione di oggetti clandestini, la sospensione della licenza o, in caso di recidiva, la revoca.

L'articolo 3 disciplina, in particolare, gli apparecchi di comunicazione in codice prevedendo che il produttore o importatore di dette apparecchiature debba depositare presso il Ministero delle poste e telecomunicazioni i dati tecnici e gli apparati necessari per la decodificazione delle comunicazioni a fini di intercettazione investigativa.

Sulle apparecchiature in questione deve essere impresso uno speciale contrassegno attestante l'avvenuto deposito.

È previsto che con decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e dell'interno sono stabilite le modalità per il deposito e la custodia dei dati tecnici e degli apparati e la loro disponibilità per l'autorità giudiziaria.

Norme particolari sono dettate per le apparecchiature in uso esclusivo di amministrazioni dello Stato nonchè per quelle destinate all'esportazione.

L'articolo 4 prevede il divieto di vendita o di cessione, anche temporanea, degli oggetti di cui trattasi a privati che siano sforniti di nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore, ovvero della licenza di cui all'articolo 1 salvo che si tratti di cessione effettuata per esigenze di collaudo, manutenzione o riparazione. Il nulla osta è, in via generale, rilasciato, nei casi di dimostrato bisogno, alle persone munite dei requisiti soggettivi previsti dal citato articolo 9 della legge n. 110 del 1975 e deve contenere l'indicazione delle altre persone, diverse dal titolare, autorizzate all'uso dei materiali in parola.

Per ciò che attiene alle manette e ai distintivi di segnalazione, l'articolo delimita la categoria dei soggetti abilitati all'acquisto, stabilendo che vi possono accedere, rispettivamente, i soggetti che rivestono le qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza ovvero coloro che siano in possesso della qualifica

di guardia particolare giurata, e le amministrazioni pubbliche cui spettano compiti di prevenzione e repressione di violazioni in materia di circolazione stradale.

La detenzione dei materiali in esame va denunciata, infine, presso l'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, presso il più vicino comando di carabinieri (articolo 5).

Analogamente a quanto stabilito dall'articolo 39 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di armi, lo stesso articolo attribuisce al questore la facoltà di vietare la detenzione o l'uso degli oggetti in questione alle persone ritenute capaci di abusarne, con l'ulteriore assegnazione di un termine all'interessato per la cessione dei materiali a soggetti abilitati alla detenzione.

Nel caso di inosservanza del termine assegnato per la cessione, i beni sono confiscati.

L'articolo 6 prevede che chi intende eseguire nell'immobile o parte di esso, di cui è proprietario o di cui ha il godimento o l'uso esclusivo a qualunque titolo, opere o manufatti di protezione completa antiproiettile e antisfondamento, debba darne comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori.

La comunicazione deve contenere le generalità dell'interessato, l'indicazione dell'impresa incaricata dei lavori e l'ubicazione esatta dell'immobile o dei locali nei quali le opere devono essere realizzate. Oltre a una sanzione penale per l'inosservanza dell'obbligo di comunicazione e alla previsione che esonera da tale adempimento le amministrazioni dello Stato e gli altri enti pubblici, l'articolo detta disposizioni per la regolarizzazione della posizione amministrativa di coloro che abbiano già eseguito le opere di cui trattasi all'atto dell'entrata in vigore della legge, o che, successivamente a tale data, abbiano acquistato la proprietà, il godimento o l'uso esclusivo di un immobile, o di parte di esso, muniti delle predette opere di protezione.

L'articolo 7 prevede che, per le ipotesi non espressamente contemplate, si applica-

no, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di armi previste dalla legislazione vigente, salva la riduzione dalla metà a due terzi delle sanzioni previste dalle predette disposizioni. Gli articoli 8 e 9 contengono, infine, norme transitorie e finali.

L'applicazione del presente provvedimento non comporta oneri a carico dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Licenze per la produzione, importazione, esportazione, raccolta e vendita)

- 1. Senza licenza del questore non è consentito produrre, importare, esportare, fare raccolta per ragioni di commercio o di industria, ovvero porre in vendita:
 - a) giubbotti e indumenti antiproiettili;
- b) manette e altri simili strumenti di coercizione;
- c) veicoli con protezione antiproiettile o antischeggia per uso civile;
- d) distintivi di segnalazione di cui all'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
- e) apparecchiature criptofoniche ovvero per la codificazione, la decodificazione, la trasmissione o la ricezione in codice di comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione.
- 2. La licenza del questore è richiesta anche per l'attività di installazione della sola blindatura di veicoli.
- 3. Le licenze di cui ai commi 1 e 2 non possono essere rilasciate a coloro che non siano in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110, per le autorizzazioni di polizia in materia di armi.
- 4. Chiunque esercita taluna delle attività di cui ai commi 1 e 2 senza la licenza del questore è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.
- 5. I titolari delle licenze di cui ai commi 1 e 2 sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere contenute le indicazioni previste dall'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con

regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. Tale registro deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza.

6. La violazione dalle disposizioni del comma 5 è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire 200 mila a 1 milione. Nei casi più gravi il questore può disporre la sospensione della licenza fino a due mesi. In caso di recidiva è disposta la revoca della licenza.

Art. 2.

(Obbligo di apposizione dei dati di identificazione)

- 1. Sui giubbotti, gli indumenti antiproiettili e sulle manette di cui all'articolo 1 devono essere impressi dal produttore o dall'importatore la sigla o il marchio idonei a identificarli, il numero progressivo di matricola e l'anno di fabbricazione, secondo quanto stabilito con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
- 2. Analoghe indicazioni devono essere apposte dal produttore, dall'importatore o dall'installatore, all'esterno dei veicoli e sui distintivi di segnalazione di cui all'articolo 1, secondo quanto stabilito con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici.
- 3. Gli oggetti e i veicoli di cui ai commi 1 e 2 sprovvisti dei prescritti dati di identificazione o con i dati di identificazione contraffatti, cancellati o alterati, sono considerati clandestini.
- 4. È punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da lire 200 mila a 2 milioni chiunque produce, importa, esporta, raccoglie per ragioni di commercio o di industria, pone in vendita o altrimenti in circolazione oggetti o veicoli di cui ai commi 1 e 2 considerati clandestini ai sensi del comma 3. Il questore ha facoltà di sospendere le licenze di cui all'articolo 1 per un periodo fino a dodici mesi. In caso di recidiva è disposta la revoca della licenza.

- 5. Le pene previste dal comma 4 si applicano altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i dati di identificazione di cui ai commi 1 e 2.
- 6. Chiunque detiene oggetti o veicoli di cui ai commi 1 e 2 considerati clandestini è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire 400 mila a 4 milioni.

Art. 3.

(Dati essenziali per la decrittazione di comunicazioni)

- 1. Chiunque produce o importa le apparecchiature di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), è tenuto a depositare presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, a disposizione dell'autorità giudiziaria, i dati tecnici e informativi e gli apparati necessari affinchè, nei casi consentiti dalla legge, possa procedersi alla decodificazione delle comunicazioni effettuate mediante ciascun apparecchio, nonchè ad imprimervi uno speciale contrassegno attestante l'avvenuto deposito.
- 2. Con decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e dell'interno sono stabilite le modalità per il deposito, la custodia e la disponibilità per l'autorità giudiziaria dei dati ed apparati di cui al comma 1, nonchè per l'apposizione dello speciale contrassegno.
- 3. È vietato esportare, fare raccolta per ragioni di commercio o industria, porre in vendita o altrimenti in circolazione, o comunque detenere le apparecchiature di cui al comma 1 prive del prescritto contrassegno.
- 4. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano le pene e le altre sanzioni indicate nell'articolo 2, commi 4 e 6.
- 5. Per le apparecchiature esclusivamente destinate alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alle amministrazioni degli affari esteri, dell'interno e della difesa, il deposito di cui al comma 1 è effettuato presso la stessa amministrazione utilizzatrice. Gli adempimenti di cui al comma 1 non sono

richiesti per le apparecchiature esclusivamente destinate all'esportazione.

Art. 4.

(Alienazione e nulla osta all'acquisto e all'uso)

- 1. È vietato vendere o a qualsiasi altro titolo cedere, anche a tempo determinato, gli oggetti e i veicoli di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), ed e), a privati che non siano muniti di nulla osta all'acquisto e all'uso, rilasciato dal questore della provincia di residenza ovvero della licenza prevista dallo stesso articolo, fatti salvi i casi in cui la cessione avvenga per esigenze di collaudo, manutenzione o riparazione. Con la richiesta di nulla osta devono essere indicate le altre persone ammesse a fare uso degli oggetti o veicoli.
- 2. Salvo il disposto dei commi 3 e 4, il nulla osta è rilasciato nei casi di dimostrato bisogno a persone che abbiano i requisiti soggettivi di cui all'articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110. Il nulla osta, con riguardo all'acquisto, ha efficacia per tre mesi dalla data del rilascio o per il maggior termine indicato dal fabbricante per la consegna del manufatto; con riguardo all'uso ha efficacia per tre anni dalla medesima data.
- 3. Il nulla osta all'acquisto di manette può essere concesso soltanto a coloro che rivestono la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di ufficiale o agente di pubblica sicurezza, ovvero che sono in possesso della qualifica di guardia particolare giurata.
- 4. L'acquisto di distintivi di segnalazione stradale è consentito soltanto alle amministrazioni pubbliche per i compiti di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale ai sensi dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.
- 5. Chiunque vende o cede a qualsiasi titolo gli oggetti o i veicoli di cui al comma 1 a un privato che non sia munito di nulla

osta all'acquisto e all'uso è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire 200 mila a 2 milioni. Le stesse pene si applicano al privato che acquista, riceve o comunque utilizza gli oggetti o i veicoli senza il prescritto nulla osta.

6. La pena di cui al comma 5 si applica altresì a chiunque vende o cede a qualsiasi titolo i distintivi di segnalazione stradale indicati nell'articolo 1 a un privato; la stessa pena si applica al privato che acquista o riceve i distintivi.

Art. 5.

(Detenzione)

- 1. Chiunque detiene oggetti o veicoli di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) ed e), deve farne immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al più vicino comando dei carabinieri. Analoga denuncia deve essere effettuata per le successive variazioni.
- 2. Chiunque viola la disposizione del comma 1 è punito con l'arresto fino a un 1 anno o con l'ammenda da lire 100 mila a un milione.
- 3. Il questore ha facoltà di vietare la detenzione o l'uso degli oggetti e veicoli elencati nel comma 1 alle persone nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che possano abusarne.
- 4. Nel disporre il divieto di detenzione il questore assegna al titolare del nulla osta un termine entro il quale l'interessato deve cedere i materiali a soggetti che possano legittimamente detenerli ai sensi dell'articolo 4. Trascorso inutilmente il termine indicato, gli stessi beni sono confiscati.

Art. 6.

(Opere di protezione eseguite in immobili)

1. Chiunque intende realizzare nell'immobile o parte di esso, di cui è proprietario o del quale ha a qualsiasi titolo il godimento o l'uso esclusivo, opere o manufatti di protezione completa antiproiettile e anti-

sfondamento è tenuto a darne comunicazione all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al più vicino comando dei carabinieri, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori.

- 2. Ai fini del presente articolo per protezione completa si intende quella che riguarda tutti gli accessi ed aperture che per dimensione o per conformazione dei luoghi non consentono il passaggio di persone.
- 3. La comunicazione deve contenere le generalità di chi ha la proprietà, il godimento o l'uso esclusivo dell'immobile o di parte di esso, l'esatta indicazione dell'impresa incaricata di eseguire i lavori e l'esatta ubicazione dell'immobile o dei locali nei quali devono essere eseguiti i lavori.
- 4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da lire 1 milione a 5 milioni.
- 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche, in quanto compatibili, nei confronti di chi, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha la proprietà, il godimento o l'uso esclusivo dell'immobile o parte di esso, muniti delle opere di protezione di cui al comma 1, nonchè nei confronti di chi ne acquisisca successivamente la proprietà, il godimento o l'uso esclusivo per un tempo superiore ad un mese. Nei casi predetti la comunicazione di cui al comma 1 deve essere presentata entro sessanta giorni, rispettivamente dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data di cessione.
- 6. Non sono tenuti ad adempiere all'obbligo di comunicazione previsto dal presente articolo le Amministrazioni dello Stato e gli altri enti pubblici.

Art. 7.

(Applicabilità della disciplina sulle armi)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e della legge 18 aprile

1975, n. 110, e successive modificazioni, concernenti la custodia e la denuncia di furto, smarrimento e rinvenimento delle armi comuni da sparo, nonchè le disposizioni vigenti concernenti la sospensione e la revoca di autorizzazioni di polizia in materia di armi.

2. Per le violazioni delle disposizioni indicate nel comma 1, si applicano le pene ivi previste ridotte dalla metà a due terzi.

Art. 8.

- 1. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le modalità di attuazione.
- 2. Il nulla osta all'acquisto e la denuncia di detenzione non sono richiesti per i giubbotti, le manette, i veicoli e gli altri oggetti elencati dall'articolo 1 che appartengono ad amministrazioni pubbliche per l'esercizio dei compiti di istituto.

Art. 9.

- 1. I soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 1 sono tenuti a regolarizzare la loro posizione amministrativa entro sessanta giorni dalla emanazione del decreto di cui all'articolo 8.
- 2. Entro dodici mesi dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 1, chiunque detiene giubbotti, indumenti antiproiettili o manette, privi dei dati di identificazione, deve provvedere a farli apporre dal Banco nazionale di prova o da una delle sue sezioni con l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 11, quinto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110. Allo stesso adempimento, con riguardo all'organo tecnico competente, sono tenuti, entro dodici mesi dalla emanazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 2, i detentori di veicoli blindati, nonchè, entro dodici mesi dalla emanazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 2, i detentori delle apparecchiature di cui all'articolo 1, lettera e).

- 3. Fermo restando l'obbligo di regolarizzazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i privati che detengono, a qualsiasi titolo, taluno dei beni elencati dall'articolo 1 debbono provvedere alla denuncia ai sensi dell'articolo 5.
- 4. Nei casi in cui la detenzione non è consentita, è fatto obbligo di versare entro il termine di cui al comma 3 le manette ed i distintivi di segnalazione stradale all'ufficio locale di pubblica sicurezza o al più vicino comando dei carabinieri.